




Elaborato allegato alla  
D. C. C. n. 11 del 26.01.2005

**CITTÀ DI FOLIGNO**  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
E BENI CULTURALI

# PRG '97



**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
PROPOSTE PER LA VARIANTE N. 3

**REALIZZAZIONE PARCHI EOLICI**  
**CRITICITÀ DI TIPO URBANISTICO E AMBIENTALE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## 1. PREMESSA

Con relazione congiunta di questa Area e dell'Area Ambiente, Reti Tecnologiche e Infrastrutture datata 12/09/05 veniva riferito sullo stato della legislazione, nazionale e regionale, degli atti di indirizzo regionali e sulle istanze presentate da vari soggetti per la realizzazione di parchi eolici nel nostro territorio.

In esito a detta relazione il Direttore Generale, con relazione del 18/11/05, formulava alla Giunta Comunale delle proposte operative finalizzate a dare risposte alle problematiche segnalate con la citata relazione del settembre 2005; la Giunta Comunale, nella seduta del 30/12/05 assumeva un atto di indirizzo con il quale, sostanzialmente, prendendo atto delle difficoltà operative segnalate dagli uffici, riteneva che un Piano Attuativo di iniziativa comunale, possibilmente concertato con i comuni contermini, fosse il metodo più corretto per definire "...la infrastrutturazione e la localizzazione delle pale eoliche, nel rispetto della disciplina già citata, ivi inclusi i parametri edilizi quali consistenza dei manufatti di servizio ed altezze massime nonché le modalità di ripristino...". Peraltro il Piano Attuativo consente "...di individuare in maniera trasparente il/i soggetto/i attuatore/i evitando l'attuale situazione che vede la presenza di diversi imprese che intendono promuovere attività negli stessi siti...".

La Giunta Comunale ha dato quindi mandato a quest'Area di predisporre una proposta di variante normativa, da sottoporre al Consiglio Comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza per la successiva adozione.

## 2. CONSIDERAZIONI

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici va tenuto presente che la materia è oggi disciplinata dalla l. r. 22/2/05, n. 11 recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" e nello specifico (variante allo strumento urbanistico generale) dall'art. 67 (Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali) il quale al terzo comma stabilisce che "3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla l. r. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3 e seguenti della l. r. 31/1997 medesima...[...]. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel BUR e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto...".

Il citato art. 30 della l. r. 31/97 dispone che:

"3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai seguenti casi:

- a) varianti relative alla viabilità ;
- b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;
- c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;
- d) varianti volte a modificare le previsioni e perimetrazioni di zone già incluse nei PRG vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000;
- e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici."

Occorre tenere presente che la collocazione degli impianti eolici, con le infrastrutturazioni connesse, stanti le indicazioni fornite dal Consiglio Regionale, riguardano il territorio agricolo con il quale sono compatibili in ragione di quanto disposto dall'art. 12, co. 7, del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387, che di seguito si trascrive "7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore

agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Detti impianti sono compatibili con il territorio agricolo anche in base a quanto disposto dall'art. 33 (*Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni*) della citata l. r. 11/05 che al comma 2 stabilisce "In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile...[...]. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3 della l. r. 27/2000."

Il comma 3 del medesimo articolo consente ai comuni "...in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo..." di disciplinare le caratteristiche degli interventi di cui al comma 2 dando anche eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione dei medesimi interventi.

A ciò consegue che la variante normativa che si propone è sicuramente riconducibile al disposto dell'art. 30, co. 3, lett. c), e quindi conforme alle disposizioni legislative sovraordinate.

### 3. PROPOSTE

Chiarita l'ammissibilità di una variante normativa per disciplinare la realizzazione dei parchi eolici e fornire anche parametri edilizi compatibili con tali strutture, stante l'attuale incompatibilità con i limiti di altezza posti dalle NTA vigenti per gli impianti tecnologici, in base a quanto emerge dalle citate relazioni e dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale si formulano le proposte di modifica che seguono.

#### Articolo 25, comma 1, lett. b)

Si dovrebbe aggiungere, in fine, il seguente alinea: "- per lo sfruttamento dell'energia eolica ed infrastrutture connesse (A/EOL)".

#### Articolo 27, comma 1

In fine andrebbero aggiunte le parole "fatta eccezione per le A/EOL la cui individuazione avviene con le modalità di cui al successivo comma 9".

#### Articolo 27

Andrebbe aggiunto il seguente comma: "9. Le aree per lo sfruttamento dell'energia eolica, o parchi eolici, (A/EOL) sono individuate - nell'ambito di quelle indicate nella D.C.R. 21/7/04, n. 402 - mediante strumento attuativo di iniziativa pubblica da redigere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 33, co. 3, della l. r. 22/2/05, n. 11, nonché nel rispetto degli indirizzi risultanti dalla D.G.R. 11/5/05, n. 729 e di altre eventuali disposizioni sovraordinate. Il piano attuativo è esteso anche alle opere infrastrutturali strettamente connesse alla realizzazione e manutenzione e stabilisce la consistenza di eventuali manufatti nonché le modalità ed i tempi per l'attuazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Non trova applicazione la limitazione per l'altezza degli impianti prevista dalla Tabella B allegata alle presenti NTA. Il Piano Attuativo potrà anche contenere disposizioni regolamentari atte ad individuare il o i soggetti attuatori."

Per consentire una più agevole lettura delle modifiche proposte si riportano, di seguito, gli articoli delle NTA con evidenziate le proposte di variante.

*omissis*

#### Capo 3° - Sistema dei servizi e delle attrezzature

#### Articolo 25 - Componenti del sistema dei servizi e delle attrezzature

##### 1. Compongono il sistema:

##### a) le aree per i seguenti servizi:

- l'istruzione inferiore fino alla scuola dell'obbligo (S/II)

- l'istruzione superiore all'obbligo (S/IS)
  - le attività di interesse comune
    - amministrazione (S/AM)
    - ricreativo culturali (S/RC)
    - assistenza, sanità (S/AS)
    - culto (S/C)
  - l'assistenza sanitaria ospedaliera (S/ASO)
- b) le aree per le seguenti attrezzature:
- le caserme militari (A/CM)
  - le caserme dei Vigili del Fuoco (A/VF)
  - gli uffici, le sedi di produzione e le infrastrutture di distribuzione delle aziende di gestione energie e risorse (acqua, gas, elettricità, etc.) (A/AGE)
  - per l'emergenza della Protezione Civile (A/EPC)
  - le sedi della protezione civile (A/PC)
  - il mattatoio (A/M)
  - le sedi del trattamento e smaltimento dei rifiuti (A/SR)
  - i cimiteri (A/C)
  - il centro nazionale Poste e Telegrafi (A/PT)
  - il plateatico (A/PLA)
  - gli impianti a rischio (A/IR)
  - quelle comuni (A/COM)
  - le officine grandi riparazioni F S (A/OGR)
  - **per lo sfruttamento dell'energia eolica ed infrastrutture connesse (A/EOL).**

2. Appartengono al sistema dei servizi e delle attrezzature anche le aree a ciò destinate, interne agli Ambiti urbani di trasformazione di cui al Capo 3° del successivo Titolo V, che saranno acquisite dall'Amministrazione in base alle modalità di attuazione indiretta prescritte per detti ambiti. La quantificazione, la localizzazione, la articolazione funzionale di dette aree (istruzione, attività interesse comune, etc.), sono indicate nella specifica Scheda d'ambito.

#### Articolo 26 - Disciplina delle aree di sedime e/o di pertinenza dei servizi

*omissis*

#### Articolo 27 - Disciplina delle aree di sedime e/o di pertinenza delle attrezzature

1. Nell'Elaborato P3 sono individuate le aree di sedime e di pertinenza delle attrezzature di cui al precedente articolo 25 fatta eccezione per le A/EOL la cui individuazione avviene con le modalità di cui al successivo comma 9.

2. Le aree delle caserme militari (A/CM) sono destinate al mantenimento ed all'ampliamento degli impianti militari esistenti ed ai relativi servizi. I progetti inerenti a tali aree sono soggetti alle norme di legge vigenti in materia.

3. Le aree relative alle attrezzature delle aziende municipali, comprensoriali e di altri enti (A/AGE, A/PC, A/VF, A/PT, A/M, A/COM, A/PLA) sono destinate all'insediamento, al mantenimento ed all'ampliamento delle attrezzature ed alle relative pertinenze, fino ad un Rc pari a 0,60 mq./mq. di superficie fondiaria.

4. Le aree per le attrezzature per l'emergenza della Protezione Civile (A/EPC) sono finalizzate a soddisfare esigenze di insediamenti temporanei in caso di calamità naturali. Nelle more, possono essere utilizzate per attività sociali, ricreative e sportive all'aria aperta che ne assicurino la disponibilità immediata in caso di emergenza. Eventuali attrezzature ed impianti fissi potranno essere realizzati fino ad un Rc pari a 0,02 mq/mq di superficie fondiaria.

5. Le aree per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (A/SR) e quelle per i cimiteri (A/C) sono destinate al mantenimento e all'ampliamento delle relative attrezzature ed impianti

pertinenziali, la cui consistenza sarà definita con il relativo progetto di sistemazione di cui al successivo 6° comma.

6. La sistemazione delle singole aree di cui ai precedenti commi 3 e 5 è assoggettata a specifico progetto, esteso all'intera area, come al 2° comma dell'articolo 26, ad eccezione dell'ultimo alinea.

7. Le aree per gli impianti a rischio (A/IR) saranno sistemate secondo le disposizioni del 2° comma dell'articolo 26, fatta eccezione per il rapporto di copertura che viene fissato in 0,50 mq/mq. Il relativo progetto dovrà inoltre documentare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle sulla sicurezza connesse alla specifica attività, nonché prevedere la dotazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.

8. L'area relativa al Plateatico A/PLA è destinata all'insediamento degli spettacoli viaggianti (luna park, circhi, etc..). La superficie coperta max è pari a 0,05 mq/mq di superficie fondiaria. In questa area le parti scoperte non utilizzate per gli spettacoli viaggianti devono essere sistemate a verde e a parcheggio in misura adeguata alle attività ospitate.

9. Le aree per lo sfruttamento dell'energia eolica, o parchi eolici, (A/EOL) sono individuate - nell'ambito di quelle indicate nella D.C.R. 21/7/04, n. 402 - mediante strumento attuativo di iniziativa pubblica da redigere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 33, co. 3, della l. r. 22/2/05, n. 11, nonché nel rispetto degli indirizzi risultanti dalla D.G.R. 11/5/05, n. 729 e di altre eventuali disposizioni sovraordinate. Il piano attuativo è esteso anche alle opere infrastrutturali strettamente connesse alla realizzazione e manutenzione e stabilisce la consistenza di eventuali manufatti nonché le modalità ed i tempi per l'attuazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. **Non trova applicazione la limitazione per l'altezza degli impianti prevista dalla Tabella B allegata alle presenti NTA. Il Piano Attuativo potrà anche contenere disposizioni regolamentari atte ad individuare il o i soggetti attuatori.**

---

Foligno 2 gennaio 2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*geom. Giuseppe Lorenzetti*